

**ART 85 del D.lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” e ss.mm.ii.**  
(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)

NB: Per tutti i tipi di imprese, società, associazioni, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia deve sempre riferirsi al **direttore tecnico** ove previsto ed inoltre ai **membri del collegio sindacale** o, nei casi di cui all'art. 2477 c.c., al **sindaco o ai soggetti che svolgono compiti di vigilanza** di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) del d.lgs 231 del 8 giugno 2001.

In aggiunta poi, sono soggetti a verifica le cariche indicate a fianco di ciascun tipo di impresa.

<b>1 - Imprese individuali</b>	Titolare
<b>2 - Associazioni</b>	Legale rappresentante
<b>3 - Per le Società di capitali, anche consortili, le Società cooperative, i Consorzi cooperativi, i Consorzi di cui al Libro V, Titolo X, Capo II, Sezione II del c.c.</b>	Legale rappresentante ed eventuali altri componenti organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%
<b>4 - Società di capitali</b>	Socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al Socio in caso di società con socio unico
<b>5 - Consorzi di cui l'Art. 2602 del c.c e per i gruppi europei di interesse economico (GEIE)</b>	Chi ne ha la rappresentanza ed agli Imprenditori o Società consorziate
<b>6 - Società semplice e in nome collettivo</b>	Tutti i soci
<b>7 - Società in accomandita semplice</b>	Soci accomandatari
<b>8 - Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato italiano (Art. 2508 c.c.)</b>	Coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato
<b>Società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato</b>	Coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa
<b>9 - Raggruppamenti temporanei di imprese</b>	Imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità di cui ai punti precedenti
<b>10 - Società personali</b>	Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie

<p><b>11 - Società capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'Art. 85 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.</b></p>	<p>Oltre ai Soggetti indicati nei precedenti punti 3 e 4, ai Soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2%, nonché ai Direttori generali e Soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>
--	---